RIFLESSIONI

POLITICO-ECONOMICHE

PER LO REGNO DI NAPOLI

DI

ANTONIO LANZETTA

TAVOLARIO NAPOLETANO.

NAPOLI 1806.

Con licenza de' Superiori.

I Frequenti necessarii miei viaggi per le provincie di questo regno avendomi fatto apprendere, quanto siano degradate da quello stato, nel quale erano ne' remoti tempi felici, mi anno occupato dalla mia gioventù ad analizzare la cagione della loro decadenza. L' allontanamento dalla società ad oggetto di scansare i pericoli, che mi minacciava il vortice politico dell' anno 1799., ed il desiderio di distrarmi allora dalle triste immagini, che mi circondavano, mi determinarono ad occuparmi a conoscere la origine, il progresso, e lo stato delle nostre finanze. Appena inoltrato però mi si parò davanti un caos, nel quale erano quelle involte. Ogni scorta era inutile, poichè fra coloro, che più degli altri avrebbero dovuto esserne informati, non vi era chi distintamen-

te ne sapesse la organizzazione. Imperfetto il patrio confuso codice mancava de' lumi necessarii. Tutto spirava agli occhi miei confusione, e disordine. Tutto sembravami opera dell' azzardo, e concepii allora, che l' unico rimedio a tanto disordine sarebbe stato una nuova regolare organizzazione, abolendo quanto erasi da' nostri maggiori a danno dello Stato ideato.

Fui incaricato di scrivere una memoria per lo censimento, ma mentre a tal' uopo mi accingeva, intesi, che con metodo tutto nuovo si era quello intrapreso per l' agro aversano, come di un modello per lo restante del regno. Mi avvidi allora, che dove i pregiudizii camerali sono in credito, dove non regna la ragione, e dove i calcolatori economici si arrestano alle prime operazioni aritmetiche, nulla vi è da sperare di pubblico utile. Schizzai la mia operetta, ma risolsi di non pubblicarla per non espormi alle contumelie de' garruli amatori del disordine. Non potei però negarmi ad un amico, che me la richiese, dal quale in buona fede passata in altrui mano, non ò potuto più ricuperarla. Chiunque ne sia il plagiario possessore, la ritenga pu-

pure, anzi ne faccia pompa, che non glielo invidio. Amo il pubblico vantaggio, e sempre che questo si ottenga, e che ne sia stato io la occulta cagione, ne sono oltremodo contento. Sedotto però dall' amor proprio ò stimato di pubblicare le presenti riflessioni economiche politiche, le quali contengono non meno quelle da me schizzate nella memoria non restituita, ma altre non poche ancora.

Non ambisco Mecenati, e perciò a questa operetta non precede dedica alcuna. Lungi gli esordii, e gli oratorii seducenti tropi. Il vero più bello si manifesta nella sua semplicità. Si arrestino per poco gli Zoili del nostro tempo, e non credano, che mi abbia indotto a scrivere un orgoglioso impegno di comparire autore. Amo la patria, amo i miei simili, e procuro in ogni modo di cooperarmi a soddisfare questo dolce desiderio. O' occupato perciò i miei talenti al pubblico utile, e se non vi sarò pervenuto, come desidero, si abbia riguardo all' oggetto lodevole, quantunque non si arrivi all' intento. Dico con Columella nella prefazione alla sua opera *de re rustica* = *Summum culmen affectantes satis honeste vel in secundo fastigio conspiciemur.*

La

LA posizione del regno di Napoli nel centro del mediterraneo, circondato da nazioni, che anno stabilita da lunga serie di anni il commercio più spedito per loro con l'Indie, e che anno raffinate le arti, e manifatture, è un ostacolo alla istituzione, e promozione del commercio, e delle arti. Queste, o non si sono mai introdotte presso di noi, o sono state abbandonate nella infanzia per difetto di protezione. Non è mio oggetto di destare la nazione a questo intraprendimento, che nello stato attuale delle cose è dubbio, se possa promuovere la sua felicità, e se giovi indirizzarla a questo scopo, che per lenti gradi dovrebbe procedere.

La natura è stata, ed è generosa per queste nostre contrade; ma le leggi anno arrestata sempre appo di noi la industria, se non unica, la maggiore però, che possa avere la nazione. Nelle montagne di Stilo nella Calabria ulteriore, e forse in altri non pochi luoghi di questo regno, vi sono miniere di argento. Non poche sono le miniere di ferro, di sale, e di altri minerali utili, e necessarii alla vita civile; ma giacciono que-

sti

sti inutili sotterra per gli ostacoli legali. O la privativa dello spaccio di alcuni minerali, o le inopportune inquisizioni contro di coloro, che anno procurato di cavare ne' proprii privati poderi le utili miniere per un supposto male inteso zelo fiscale, anno fatto, che vergini ancora siano quelle, e mentre la terra chiude nel suo seno tanti tesori riservati per noi, siamo nella necessità di mendicarli dagli estranei paesi. Libero lo scavo delle miniere, gravato solo di un moderato tributo al regio erario, sarebbe una sorgente della ricchezza nazionale.

Dalle viscere della terra rimontando alla superficie, questa ci presenterebbe il più delizioso spettacolo, se avesse continuato ad essere quale era ne' tempi felici, quando queste regioni contavano dodici milioni di uomini; ma ridotta in parte nello stato bruto, abbandonata e negletta dall' uomo, per la di cui opera sola si rettifica la natura, ci offre da molti secoli l' aspetto del maggiore dicadimento, e di squallore. Le coste del Jonio nelle due Calabrie, che furono la deliziosa sede della nazione più raffinata, e dove la terra

sa-

sarebbe feracissima, si deplorano convertite in tanti deserti, ne' quali ristagnando le acque abbandonate a se stesse, l' aria è contaminata. Lo stesso si osserva, dove era l' antica Possidonia, l' antica Egnazia, nella maggior parte della provincia d' Otranto, nelle vaste pianure della Puglia, e generalmente per tutto il regno. Per poco che ci arrestiamo ad analizzare la cagione di tanto disordine, lo rinverremo nelle leggi, che credonsi fondamentali del regno.

E' un assioma agricola, che per la buona coltura de' campi bisogna, che si combinino la scienza, la volontà, e la potenza de' possidenti. Non tutti i ricchi anno la scienza, e la volontà necessaria a promuovere l' agricoltura. In conseguenza non tutti i ricchi sono utili possidenti de' fondi rustici. Tali per lo più sono coloro, che posseggono poderi pervenuti loro da maggiori, sottoposti a maggiorati, e fedecommessi. Lungi i successori degli acquirenti, ed istitutori de' maggiorati, e fedecommessi, d' imitare la industria di coloro, abbandonati vivono in un molle ozio nocivo al progresso dell' agricoltura, ed i fondi in-

cep-

ceppati in alcune famiglie passano da una in altra mano oziosa, ed è negletta la coltura. Si aboliscano i maggiorati, ed i perpetui fedecommessi, e resi così commerciabili i fondi, passeranno dalle mani degli oziosi, che sono per lo più prodighi, in mano agl' industriosi.

Tralascio qui di ragionare della mala fede, che per cagione de' fedecommessi spesso adoperata ne' contratti à corrotta la morale, ed à apportato incurabili ferite agl'interessi di non pochi industriosi acquirenti, che si sono trovati defraudati del peculio acquistato co' loro sudori. Tralascio anche di dire, che senza profitto de' fondi i vincoli de' fedecommessi, e maggiorati, anno fatto versare nel foro le sostanze de' godenti que' beni, con loro discapito, e de' futuri chiamati, e senza vantaggio del pubblico industrioso.

I chiesastici, fra' quali comprendo i commendatarii degli Ordini cavallereschi, Gerosolimitano, e Costantiniano, ed i beneficiati tutti, sia per loro istituto, che l' obbliga ad occuparsi a tutt' altro, che all' agricoltura, sia per lo poco attaccamento, che naturalmente uno à a que' beni, de' quali è semplice

usufruttuario, compongono una classe sterile di ricchi possidenti non industriosi. I vasti poderi appartenenti in pieno dominio alle chiese, monisteri, commende, beneficii, e badie, esclusi dal civile commercio, ed ammortizzati, soffrono lo stesso, che quei sottoposti à maggiorati, e fedecommessi, per difetto di scienza, e volontà de' possidenti. Si permutino que' fondi con partite di arrendamenti, o altre equivalenti rendite, che non esigono industria, e diligenza per riscuoterle, e così senza diminuzione di rendita i chiesastici non più distratti dalle loro funzioni saranno egualmente opulenti, e posti in commercio i fondi passeranno in potere degli acquirenti industriosi.

La feudalità, o sia una qualità legale introdotta ne' secoli della barbarie, tiene una gran parte de' fondi di questo regno esclusa anche dal commercio, e che tutta passa da primogenito in primogenito di famiglie, che per lo fasto, e per la educazione molle, ed oziosa, sono opposte all' attività, che si ricerca per promuovere la coltura de' campi. Si abolisca quella qualità legale. Si rendano burgensatici i beni fondi dati in feudo, e resi così

così commerciabili possono migliorare passando in potere di uomini industriosi.

Ma qui si erge il pregiudizio forense contro una tale proposizione declamando, che l'interesse del regio erario sarebbe in discapito. Un tale sofisma però è stato altra volta maestrevolmente confutato da penna più sublime, e giova qui brevemente ripeterne l'argomento, e concretarlo. I feudi al regio erario rendono per l'adoa, pe' relevii, e per le devoluzioni. L'adoa sostituita al militare servizio, da tre secoli per grazia conceduta al baronaggio è transatta, e limitata nell' annua intera somma di ducati 165. 559. e grana 34.

I relevii, o sia la metà delle rendite feudali depurate di pesi di quell' anno, nel quale muore un barone, e che deve pagarsi dal successore per la nuova investitura, sono incostanti, e fra 'l più, ed il meno può computarsi, che apportino in ogni anno al regio erario il profitto di annui ducati 30000.

I feudi, o per fellonia, o per mancanza di eredi in grado, si devolvono al regio fisco. Nell' anno 1803. essendosi imposta a' baroni la tassa di quattro decime, e mezza, quella montò ad un milione, e dugentomila ducati.

In conseguenza nella Regia Camera della Sommaria le rendite tutte feudali si computano di poco meno di annui ducati 2.700.000.. Fra questo cumolo di rendite si annoverano i prodotti di varii officii, della bassa giuridizione, di taverne, molini, e cose simili, il commercio de' quali corpi, e dritti non interessa. Escluse queste rendite, le quali possono computarsi almeno la decima parte del complesso di tutte, resta la quantità delle rendite feudali provenienti da' fondi rustici, anche enfiteuticati, e demaniali, in annui ducati 2.430.000.. Diasi prezzo a ta' fondi in ragione del 3. a 100., il valore totale de' medesimi monterà a ducati 81.000.000.. Si supponga, che in ogni secolo si devolva al regio fisco la vigesima parte de' feudi tutti, ne segue, che al più il fisco regio in ogni secolo per cagione delle devoluzioni può profittare sopra i feudi in ducati 4.050.000.. Si ripartisca questa quantità per cento anni, ne risulta, che qualora il regio fisco riscuotesse da' feudi altri annui ducati quarantamila, e cinquecento, sarebbe indennizzato di quanto potrebbe mai sperare per le devoluzioni.

Per l'esposte tre fonti adunque al regio erario

al

al più fra le imposizioni certe, e le incostanti, e varie, rendono, e possono rendere i feudi annui ducati 236.059.

Ma se sopra le rendite de' fondi rustici feudali, quante si computano nella Regia Camera della Sommaria, s' impone il tributo della decima effettiva, questo monterebbe ad annui ducati 243.000.. Dunque abolendosi la feudalità de' fondi rustici, sia di quei, che si appartengono in pieno utile possesso a baroni, sia di quegli enfiteuticati, e sottoponendosi i fondi feudali a' pesi ordinarii moderati, il regio erario non solamente non sarebbe in discapito, ma assicurerebbe una rendita costante, certa, e maggiore di quella possibile, ed attuale.

Che se poi si vogliano mettere ad esame le spese considerevoli non solo di amministrazione, ma di diffalchi, ristaurazioni, e per altri, o veri, o apparenti titoli, ne risulta ad evidenza, che i feudi devoluti poco, o nulla rendono al regio fisco, come necessariamente deve avvenire, allorchè i fondi, che anno bisogno della industria, ed attività de' possidenti, sono amministrati per conto di un ente morale, che non può vigilare a' suoi interessi. E se inoltre si mettono a calcolo le

ren-

rendite feudali, quante sono, e non già quante si fanno risultare nella Regia Camera, in questo caso molto maggiore, ed oso dire il doppio monterebbe in proporzione il tributo ordinario, che s' imponesse sopra de' fondi rustici feudali.

Le vaste pianure della Puglia sono destinate al pascolo jemale dell' erba agreste degli armenti abbruzzesi. Un istituto del secolo decimoquinto, quando più limitate erano le cognizioni, fa tenere incolto un terreno di poco meno d' un milione di moggia. Il pregiudizio dell' antichità non sempre veneranda conserva il disordine, e mentre la Campagna Felice senza pregiudizio della coltura de' campi nutrisce armenti più numerosi col pascolo sativo, i terreni della Puglia restano inoperosi, ed agresti. La decima parte, e forse meno di que' terreni convertiti a prato, sarebbe sufficiente a nutrire un armento più copioso, ed il pascolo sativo sarebbe più sano, e nutritivo con vantaggio della pastorizia, e con considerevole profitto dell' agricoltura.

L' inceppamento di tanti terreni feraci rimasti incolti à quasi sforzati gli avidi agricoltori a col-

a coltivare que' luoghi, che la natura à destinati per boschi, boscaglie, e selve con pregiudizio notabile de' terreni migliori. Le coste ripide de' monti vogliono essere imboschite. La coltura de' boschi, e delle selve è un oggetto interessante del pari, che quella de' campi per tanti usi necessarii, a' quali bisognano. Da uno de' nostri più elevati ingegni maestrevolmente è stata dimostrata una tale verità, e si sono proposti gli espedienti per la repristinazione, e coltura regolare de' boschi, e delle selve. Fu perciò destinata una Giunta, e fra' membri di quella fui scelto anch'io. Ma sono ormai due anni, che rettificato il piano formato è rimasto sepolto nell'obblio, e si è continuato, e si prosiegue nello stesso disordine, come prima. Si apra la strada agl' industriosi di spargere con profitto i loro sudori nella coltura de' terreni feraci, e si vieti loro la cesinazione de' boschi, e delle selve, specialmente dove riesce poco profittevole, e molto nociva.

I tributi male, ed inegualmente organizzati, sono l'altro ostacolo, e forse il maggiore, alla principale industria nazionale. Non ignoro, che non convengono gli Economisti in rapporto

porto al merito de' tributi, diretto, o indiretto. Ma in buona pace di coloro pare, che ciascuno abbia voluto dalle circostanze del proprio paese formare la regola generale per applicarla a tutti gli altri Stati, il che è un errore. Se in Olanda, dove picciolo, ed ingrato è il territorio, ma grande era, e fors' è, la opulenza nascente dall' esteso commercio, si volesse stabilire il tributo diretto, o fondiario, lo Stato non potrebbe ricavarne, quanto bisogna. All' opposto in uno Stato agricola, ed in conseguenza non molto opulento, qualora si voglia imporre il solo tributo indiretto, poco può percepirne l' erario publico, purchè non voglia gravarsi la classe povera sopra i generi di prima necessità. Pare dunque, che debba stabilirsi per teoria generale, che il tributo debba ricavarsi dalla stessa sorgente della ricchezza di ciascuna nazione.

Ciò premesso essendo questo regno agricola, e poco commerciante, ne segue, che qui il tributo di maggiore importanza debba essere il diretto, o sia fondiario, non escluso quello sul mercimonio, ma proporzionato a' gradi del commercio. E siccome in Inghilterra non molto ricca di terreni, quanto d' industria, il

tri-

tributo diretto sta all' indiretto nella ragione di 1. 4.; così viceversa in questo regno dovrebbe stare l' uno all' altro nella ragione di 4. 1.

Due condizioni principalissime si ricercano nella imposizione, e distribuzione de' tributi, cioè eguaglianza, e certezza. L' eguaglianza dev' essere relativa alle facoltà, e non già alle persone, altrimenti sarebbe una mostruosità, che i poveri pagassero egualmente che i ricchi. La certezza interessa, acciò sia rimosso ogni arbitrio, e ciascuno possa sistemare le sue finanze essendo certo della quantità de' pesi, che gli sono imposti.

Diasi ora uno sguardo alla organizzazione delle nostre finanze, e si esamini, se in esse siano state mai osservate, se si possano osservare le proposte essenzialissime condizioni.

Sino all' anno 1796. la città metropoli del regno non è stata gravata da tributo diretto; ma le imposizioni sono state tutte indirette sul consumo, e sul mercimonio. Tutto l' agro napoletano, che comprende quello della città, e suoi casali, è stato esente da qualsivoglia tributo. Le provincie poi sono mostruosamente gravate in modo, che l' erario re-

gio introita meno del dovere, mentre oneroso è il tributo, che per la irregolarità le opprime. Giova riandarne la istituzione, il progresso, ed il modo come è distribuito.

Alle antiche contribuzioni incerte, e varie a seconda de' tempi, e delle circostanze, e le quali si dicevano collette, *adjutorio*, *fodro*, Alfonso I. stimò di sostituire un tributo certo, e costante. Nell' anno 1442. perciò fu stabilito, che ciascuna università del regno avesse dovuto pagare ducato uno per ogni *fuoco*, o sia per ogni famiglia componente la popolazione de' rispettivi comuni. Poscia nell' anno 1449. fu aggiunto a quel tributo l' altro di grana 52. per ogni fuoco, in compenso del quale fu promesso a ciascun fuoco un tomolo di sale gratis.

Nel parlamento de' baroni, e magnati del 1607. fu stabilito rilasciarsi la prestazione del tomolo di sale, e fu così esonerato il regio erario da quel peso, essendo rimasto fermo il tributo aumentato.

Per varii bisogni dello Stato successivamente lo stesso tributo fu accresciuto considerevolmente; ma poi fu moderato nell' anno 1648. a ducati quattro, e grana 20. per ogni fuoco.

Non

Non pochi comuni però per privilegii vantati, e non ancora discussi, pagano molto meno per ciascun fuoco.

Nell'anno 1780. in compenso dell'abolito dritto del tabacco fu aumentato lo stesso tributo di altri carlini cinque per ogni fuoco.

Posteriormente s'imposero il peso temporaneo delle strade, ed altri, oltre quello anche temporaneo della decima. In somma sino all'anno 1796., ossia sino all'anno, che questo regno fu tranquillo, il tributo fiscalario per le provincie compensando quello, che si corrisponde meno dalle università privilegiate, e quello, che si paga di più dalle altre, per un conto approssimante si può far montare a poco meno di ducati cinque, e grana 60. per ogni fuoco.

Per una creduta proporzionata distribuzione dell'enunciato tributo dalla sua origine sino all'anno 1669. in ogni quindennio si faceva la numerazione de' fuochi del regno. L'ultima numerazione s'intraprese nell'anno 1663., e fu compiuta nell'anno 1669., cioè nell'epoca immediata dopo il famoso contagio del 1656. E poichè allora furono preservate da quel flagello le provincie di Calabria ulterio-

re, e di Lecce, con le città di Gaeta, Sorrento, Paola, Belvedere, e qualche altro villaggio; perciò nell' anno 1669. le università di dette due provincie, città, e villaggi, furono tassate per lo numero effettivo de' fuochi, e le altre furono tassate per lo numero superstite de' fuochi rimasti dopo estinte innumerevoli famiglie.

Le vicende politiche, le quali tennero in combustione l' Europa dopo quell' epoca, tennero distratto il Governo ad oggetti più serii, e non più si fecero altre numerazioni. Finalmente nell' anno 1737. Carlo Borbone per ispeciale grazia aboli l' uso delle numerazioni de' fuochi, e furono fissati i pesi fiscali, quanto risultano in proporzione di fuochi 394721., quanti appunto furono numerati nell' anno 1669.

Arrestandoci per poco a considerare l' istituzione, e progresso dell' esposto tributo, chiunque è fornito di fior di ragione ne conosce all' istante la irregolarità, ed ingiustizia.

La tassa fatta in proporzione delle famiglie, ch' è propria de' tempi dell' anarchia feudale, senza riguardo alle facoltà, è viziosa nella sua origine; poichè grava egualmente le po-

popolazioni eguali in numero, e disuguali nell' opulenza.

La stessa tassa fissata in proporzione della numerazione dell' anno 1669. è ingiusta; poichè le provincie, città, e villaggi, le quali non furono afflitte dal contagio del 1656., sono gravate di un peso maggiore delle altre, in proporzione del numero maggiore de' fuochi, che furono trovati senza diminuzione in paragone di que' trovati nelle altre provincie, città, e villaggi, nelle quali grassò la peste.

Qui però non si arresta il disordine nascente dalla istituzione di un tale tributo. Maggiore è quello, che dal modo di esigerlo, e distribuirlo deriva. Non mai il regio fisco si è interessato del modo, come debba pagarsi da ciascuno la tangente di detto tributo. Ogni comune à avuta, ed à la facoltà di scegliere quel modo, che più gli aggrada.

Quindi in alcuni villaggi provveduti di beni fondi universali, capaci di dare una rendita cospicua, o poco, o nulla contribuiscono i cittadini personalmente, o realmente a' pesi dello Stato.

In altri non pochi, e più opulenti villaggi, o città, dove specialmente l' amministrazione

eco-

BIBLIOTECA NAZ. ROMA VITTORIO EMANUELE

economica è in potere de' facoltosi, e possidenti, si sono esentati i fondi dal tributo, e vi si è supplito con le gabelle sul pane, vino, e commestibili in piazza, i quali si consumano da' proletarii, e poveri. In altri comuni si sono tassati i fondi, e le persone per soddisfare il detto tributo; ma in questi sono esenti dalla contribuzione fiscalaria i beni fondi feudali. Sono anche esenti in forza del concordato con la Corte di Roma per metà i fondi delle chiese, sebbene dopo quel concordato siasi anche gravata di pesi la metà esente de' beni chiesastici, ma senza alleviamento de' privati. Sono finalmente esenti i fondi de le persone privilegiate, come di padre onusto, e cose simili.

Si è interessato il Governo per dare una norma, acciò dove se ne faccia, o se ne voglia fare uso, sia autorizzato dalla pubblica autorità l' estimo, o sia censo, che dicesi comunemente catasto. La lettura della prammatica, nella quale sono inserite le istruzioni per la confezione del catasto, dimostra l' attaccamento a' principii adottati ne' tempi della barbarie, la non perfetta cognizione delle provincie, e la poca politica in supporre l' uomo, qua-

quale si desidera morale, e non quale è attaccato al suo privato interesse.

In quella prammatica è stabilita, e prescritta, prima d'ogni altra cosa la capitazione, indi il tributo da pagarsi in proporzione del tenue profitto della corporale fatica di varii artefici, ed in ultimo luogo quello su' beni fondi, e sul mercimonio.

Sono esclusi dalla capitazione i professori di arti liberali, ed i vecchi sessagenarii, e sono gravati i padri di famiglia, e coloro, che ne fanno le veci, che siano però proletarii ignobili, di età dagli anni 18. sino a' 60. A questa particolare capitazione sono soggette le notate persone soltanto, qualora la tassa personale non oltrepassa i carlini dieci. In caso che pe' bisogni del comune la tassa dovesse essere maggiore, non vi è eccezione di persone per la contribuzione dell'eccesso. Similmente i forestieri abitanti in una città, o villaggio, pagar debbono carlini quindici annui per lo domicilio.

Le arti meccaniche per ordine in secondo luogo sono tassate nel seguente modo. I sonatori, panettieri, azimatori, sarti, mandesi, carresi, calzolai, massari, ferrai, barbieri, for-

fornai, e pizzicagnoli, sono tassati come possidenti once 14. di beni.

I vaticali, tavernai, ortolani, potatori, fabbricatori, armieri, pollieri, macellai, cernitori, e lavoranti, sono tassati come possidenti once dodici di beni.

Gli speziali, e procuratori sono anche considerati come artefici, e sono tassati come possidenti once 16. di beni.

Il mercimonio, o sia il capitale, che tienesi impiegato in commercio, prudenzialmente calcolato è soggetto alla contribuzione.

Finalmente i beni fondi di qualunque sorta, escluse le case abitate per proprio uso, i fondi feudali, e metà di que' chiesastici, sono estimati depurati di pesi, e spese occorrenti. Ogni sei ducati del prezzo disegna l' oncia de' beni. Quanto bisogna per completare il tributo fiscale, oltre quello, che si riscuote per la capitazione, e per le meccaniche arti industriose, è distribuito in proporzione delle once de' beni, e del mercimonio.

Per l' estimo de' beni fondi si è supposto sufficiente, che il rivelamento de' possidenti avesse combinato con l' apprezzo degli estimatori locali, e che fosse discusso avanti li deputati, ed

am-

amministratori delle università, quasichè costasse poco a' facoltosi possidenti corrompere i periti locali, e deputati in modo, che tutti gli atti combinassero in loro profitto. Si è creduto chiamare in soccorso la religione con obbligare a' ripetuti giuramenti sul Vangelo, e si è aperto il campo allo spergiuro per non essersi analizzato l' uomo capace di ogni eccesso per vantaggiare i suoi interessi.

Da questo brieve quadro si scorge, che molto poco sono gravati i fondi nelle provincie, e che la massima parte del tributo si paga da' poveri proletarii, sia sul consumo, che essi soli fanno di alcuni generi di prima necessità, sia per la capitazione, sia per la laboriosa, e poco profittevole industria meccanica. Si scorge ancora, che il tributo fondiario non grava tutti i fondi, ma molto pochi, dove, cioè, è in osservanza il publico censo, o sia il catasto, e che lo stesso tributo è ripartito su' fondi, dove oltre il dovere, dove moderatamente. Oso dire, che neppure la decima parte di questo tributo è imposta sopra i fondi inegualmente.

Qualunque minimo tributo imposto a' proletarii, o sia alla classe di uomini miserabili, ed uti-

li, è oltremodo gravoso, ed ingiusto; poichè coloro, oltre di quella imposizione, pagano la tangente del tributo sul consumo delle derrate. Sono adunque que' meschini oppressi da doppio tributo, tanto più molesto, quanto che assorbisce una parte necessaria al frugale mantenimento della povera famiglia, mentre i ricchi, a' quali supera alle volte anche la spesa per lo lusso, migliorando le loro rendite, pagano la sola tangente sul consumo.

L'arbitrio nella forma diversa della imposizione particolare del tributo è irregolare, e nociva; poichè dove i fondi sono esenti da tributo, i possidenti possono vendere i prodotti a miglior mercato. All' opposto dove i fondi sono gravati; o i possidenti ad oggetto di spacciare i prodotti loro debbono vendere anche a buon mercato, e mancherà loro il bisognevole per la coltura; o non troveranno, chi compri con maggiore discapito del loro interesse, che ridonda in discapito de' fondi.

Uno è lo Stato. Uniforme dev' essere la condizione di tutti proporzionatamente. Uniforme in conseguenza il tributo fondiario proporzionato alla qualità diversa de' fondi, acciò si osservi l'eguaglianza tanto necessaria in simili casi.

In ol-

In oltre l' imposta tassativa per ciascun comune necessariamente à prodotto , che dov' è in osservanza il catasto, quanto meno del dovere sono estimati i beni di alcuni, tanto à dovuto gravarsi il valore del tributo per ogni oncia in danno de' possidenti più bisognosi . Da ciò deriva , che i possidenti poveri , i quali compongono la classe più numerosa , gravati oltre il dovere, sono inabilitati a poter fare le spese necessarie per la coltivazione con discapito dell' agricoltura .

Che erroneo sia l' estimo de' beni allibrati nel catasto, non vi bisogna molta indagine . Non vi è chi ignori, che il grano sia il genere , al quale si proporzionano i prezzi delle altre derrate, come il genere di prima assoluta necessità. A misura che per lunga serie di anni il prezzo del grano è alto, o basso , proporzionatamente crescono, o decrescono i prezzi delle altre derrate . In conseguenza se dal tempo , quando fu formato il catasto sin' oggi, il prezzo del grano è duplicato , duplicati anche sono i prezzi degli altri prodotti della terra .

L' aumento del prezzo delle vittovaglie tutto , o pressochè tutto, ridonda in profitto del pro-

prietario, poichè la spesa della coltura è la stessa, e non si aumenta in proporzione il profitto del colono. Quindi ne segue, che se dal tempo della formazione del catasto sin' oggi i prezzi delle derrate sono duplicati, le rendite fondiarie sono pressochè triplicate. Si considerino in questo stato il più vantaggioso, ed in conseguenza si computi ogni oncia di rendita fondiaria da' carlini tre, quanto fu stimata nel catasto, montata a carlini nove dappertutto.

Or le once tutte de' beni fondi laicali montano a 18. 000. 000. Mancano è vero i volumi censuali della Calabria ulteriore, e di pochi altri villaggi del regno. Si computino le once de' beni fondi laicali di quella provincia, e degli altri villaggi, de' quali manca il catasto, altri 2. 000. 000. Aggiungasi il cumulo delle once immuni chiesastiche, le quali montano a 3. 000. 000. presso a poco. Ne segue, che la rendita fondiaria de' fondi laicali, ed ecclesiastici accatastati, computata di 23. 000. 000. d' once, risultar dovrebbe nello stato presente di annui ducati 20. 700. 000.

Aggiungansi 2. 700. 000. di ducati di rendite feudali,

dali, ed altri ducati 800. 000., che rendono i fondi dell' agro napoletano non allibrati. Ne risulta, che le rendite fondiarie tutte del regno non oltrepassarebbero annui ducati 24. 200. 000. Aggiungasi altrettanto per le spese di semenza, e coltura. Il risultato sarebbe, che tutti i prodotti della terra in questo regno non dovrebbero sormontare il valore di annui ducati 48. 400. 000. Ma dove non vi è bisogno di derrate straniere, anzi ne superano al bisogno, tutto si dovrebbe per lo meno impiegare per l'uso de' cittadini, o sia di cinque milioni d'abitanti, ognuno de' quali in questo caso consumerebbe di prodotti della terra tanto, quanto importano poco più di annui ducati 9$\frac{1}{7}$. Chi non sa, che ogni meschino fra pane, vino, e legumi, oltre i pannilini, ed altro, consuma più di grana 15. ogni giorno, o sia più di annui ducati 55. ? Veggasi dunque, quanto erroneamente siano stati allibrati i fondi del regno, e quanto poco conto debba farsi del catasto.

E qui giova per poco arrestarci ad analizzare il preteso censimento dell'agro aversano. Il cumulo di tutti i tributi imposti a que' comuni si è ripartito per lo numero delle once de' beni

beni fondi, quante furono tassate nel catasto. Ma è sicuro, che quelle università siano gravate del giusto tributo? Può affermarsi, che i fondi tutti siano stati proporzionatamente allibrati? Qualora questi dati non si verificano, come non possono verificarsi, quel censimento è erroneo, e difettoso. I possidenti facoltosi, che procurarono farsi stimare i loro fondi molto meno del giusto, poco sono gravati col nuovo asserto censimento. All'opposto i fondi de' poveri, che non ebbero il modo di farseli estimare meno del dovere, presentemente vengono gravati di un tributo esorbitante.

Rimettendoci in cammino dopo questa brieve digressione, egli è da notarsi, che indirettamente i fondi rustici sono inegualmente gravati di altri tributi. I dritti doganali di piazza, fondaco, e cose simili, che si esigono in varii luoghi del regno nelle contrattazioni de' prodotti de' fondi, sono tributi, che ricadono su' medesimi fondi, e sono un ostacolo al libero commercio di que' prodotti.

Le imposizioni sul consumo di varie derrate, che si riscuotono in alcuni luoghi del regno, e specialmente nella città metropoli, sono an-

anche di ostacolo al commercio di quelle derrate, ricadono sopra i fondi, e sono tanto sproporzionate, quanto varii sono i prezzi di uno stesso genere per la qualità diversa, mentre lo stesso è il dazio. Per esempio mentre fra' vini diversi vi è la differenza de' prezzi quasi di 1. a 6., uno stesso tributo si esige per tutti i vini egualmente. Così avviene per gli olii, e pe' grani, pe' quali la sproporzione è minore.

Le imposizioni sull' estrazione di alcuni prodotti de' terreni ricadono anche sopra gli stessi terreni, e tendono a distruggere il commercio della principale sorgente della ricchezza nazionale.

Le multiplici amministrazioni di que' tributi indiretti gravano lo Stato di enorme spesa, onde tenue è il profitto del regio erario in confronto di quel, che si paga dalla popolazione. Questa verità manifesta si rende, per poco che si calcoli, quanto potrebbe importare un moderato tributo diretto proporzionato sopra i beni fondi tutti, e sul mercimonio, e quanto per tanti diversi rami il regio erario à potuto annualmente riscuotere sino all' anno 1796.

Per-

Per indagare quanto potrebbe montare il tributo fondiario in questo regno, adequata la condizione di tutti i fondi, si ricerca l'esame della quantità della rendita, che da' poderi può ritrarsi. Distinguonsi questi in rustici, ed urbani. I primi producono, quanto bisogna alla vita degli nomini, ed al nutrimento degli animali da macello, e per vetture. I secondi porgono il commodo delle abitazioni.

Or se si computa, che ognuno fra 'l più, ed il meno consumi tanto de' prodotti della terra, compresovi quel, che consumano gli animali da macello, quanto importa in ogni anno ducati trenta, ne segue, che oltre le derrate superflue, le quali si estraggono fuori regno, montando la popolazione a cinque milioni, la quantità de' prodotti de' terreni importa ducati centocinquanta milioni annui.

Se ne detragga la metà per le spese di coltura, e semenza, e dall' altra metà se ne detragga la quinta parte in compenso de' naturali incerti sinistri accidenti. La rendita fondiaria de' terreni di questo regno almeno importa sessanta milioni.

La rendita delle case nella città metropoli importa-

porta poco più di dodici milioni. Si computi la rendita di tutte le altre case in provincia di altri quattro milioni. Seguendo l' inveterato sistema, dal cumulo delle medesime rendite si detragga la quarta parte in compenso delle spese annuali, e periodiche necessarie per la perpetua conservazione degli edificii. Ne risulta la rendita fondiaria delle case di dodici milioni.

Il limitato commercio, che si esercita nelle provincie, si computi in tutto, che possa fruttare centomila ducati. Intendo qui di mettere a calcolo quel mercimonio, che rende a' negozianti, i quali non immettono merci nelle regie dogane. In tutto adunque le rendite fondiarie, ed i profitti de' tenui negozianti provinciali, montano a settantadue milioni, e centomila ducati.

La sola decima effettiva, che s' imponesse su le rendite fondiarie, e su' profitti de' piccioli negozianti anzidetti, che sarebbe un moderato tributo, importerebbe sette milioni, e dugento diecimila ducati annui.

Si esamini ora quanto il regio erario introita, e può introitare nello stato attuale, come sono organizzati i tributi. O' dimostrato sopra,

che pe' fondi feudali fra adoe, incerti relevii, ed incerte devoluzioni, il regio fisco esige, e può sperare di esigere annui ducati . . . . . 236000. 59.

Il tributo fiscalario imposto sopra 394721. fuochi in ragione di ducati 5., e grana 60. per ogni fuoco importa annui . . 2210437. 60.

Le once immuni de' chiericici, o sia il tributo imposto sopra la metà de' beni delle chiese, che doveano essere immuni, importano altri . . . . . 160000.

I tributi indiretti sopra le derrate de' terreni, sia per le contrattazioni, sia per lo consumo delle medesime, si calcoli al più, che possano importare annui .. 1500000.

Al più dunque il regio erario per tanti rami diversi riscuote, e può riscuotere annui duc. . . 4106438. 19.

A questa lampante dimostrazione chi non vede, che col solo tributo diretto fondiario il regio erario verrebbe ad essere indennizzato di quanto nello stato attuale, come sono organizzate le

le nostre finanze, esige, e di quanto altri esigono sostituiti in suo luogo per alienazioni seguite di adoe, fiscali, e gabelle? Chi non vede di più, che anzi riducendo così più semplice l'amministrazione, e svincolando l'interno commercio inceppato, il regio erario verrebbe ad aumentare di tre delle quattro parti di più la sua rendita, mentre verrebbe ad esonerare la numerosa classe de' poveri dal tributo, che l'opprime, ed agevolerebbe la principale industria del regno? I possidenti non soffriranno il peso, che in apparenza pare, che verrebbe a gravarli; poichè in ultima analisi quel peso si paga da' consumatori. Il tributo distribuito egualmente in proporzione delle rendite fondiarie, senza eccezione di ceti, o di persone, avrebbe quell' interessante requisito dell' eguaglianza, senza la quale degenera in ingiusto, e gravoso.

Se la dimostrazione sinora esposta non fosse sufficiente a fare intraprendere un' opera quanto interessante, altrettanto delicata, ci destino gli esempii di altri Stati. Il censimento in proporzione di una valutazione de' fondi misurati da lunga serie di anni è stabilito con profitto negli antichi Stati del Re di Prussia,

nelle Slesie, in Boemia, in Milano, nella Savoja, e nel Piemonte: E vi sarà fra noi chi tema riformare le finanze sul modello di questi Stati, i quali così anno sperimentato l'aumento della popolazione, e la migliorazione dell' agricoltura? Se non vogliamo essere autori, siamo almeno imitatori modellando le nostre opere su l' esempio di quelle, che anno avuto felice l' esito. Mi avvanzo perciò a proporre il seguente piano appena abbozzato.

O' dimostrato sopra, che i tributi debbano ricavarsi dalla stessa sorgente della ricchezza nazionale, e che deve semplicizzarsi al maggior grado possibile la organizzazione de' medesimi. Siano dunque abolite le capitazioni, e le imposte su le opere personali, o sia su le braccia de' proletarii tapini. Il tributo allo Stato si paghi tutto, o almeno la massima parte da' ricchi.

In tre classi possono distinguersi i ricchi, cioè, in quella di possidenti, di non possidenti, quali sono i capitalisti, e di commercianti. Da' primi deve corrispondersi il tributo proporzionato al valore de' rispettivi poderi, e che comprenda la somma di tutti que' tributi, che dovrebbero abolirsi, i quali sono stati sinora im-

imposti su le contrattazioni, e consumo de' prodotti de' fondi stessi. Essendo la rendita fondiaria, quanto supera dal valore de' prodotti dopo detratte le spese, ed il profitto del castaldo, ne segue, che la rendita fondiaria di due fondi eguali, e simili, ma diversamente feraci, non è nella stessa proporzione de' prodotti, ma minore ne' fondi meno fertili. In conseguenza non è giusto, che il proposto tributo si prefigga in proporzione de' naturali prodotti, poichè così verrebbero gravati oltre il dovere i fondi meno feraci, in proporzione di que' più fecondi. Non essendo la stessa la ragione fra la rendita, ed il prezzo capitale de' fondi in tutti i luoghi del regno, inegualmente si prefiggerebbe il tributo, se dapertutto si stabilisse la stessa ragione in proporzione del prezzo capitale, come con errore si è praticato nella formazione del catasto. In oltre i prezzi, che soglionsi contrattare fra persone di diversa condizione in varii villaggi del regno, sono oltremodo lesivi, e quindi sono sospetti. La maggior parte de' fondi rustici si coltiva per conto proprio da' possidenti, altri sono istrutti d' industrie, e di questi difficoltosa è la indagine

dell'

dell' effettiva rendita fondiaria, la quale sola dovrebbe costituire la base del tributo diretto fondiario.

Son persuaso, che in simili occasioni non bisogna cercare la massima scrupolosa esattezza, ma basta una tale quale approssimazione al vero. La prudente condotta è quella di non trascurare i mezzi per appurare esattamente quel che si può, e per lo dippiù trovare la strada meno fallace per l'analisi.

La quantità, qualità, e posizione de' fondi possonsi esattamente appurare. Quindi non bene si è praticato sinora di attendere un metodo approssimante, equivoco, e fallace, dove si può venire in chiaro del vero. Una esatta misura di tutti i fondi di qualunque condizione, e di qualsivoglia natura, dovrebbe essere la più lunga, e laboriosa operazione necessaria. Le mappe de' territorii di ciascun comune dovrebbero distinguersi in tante contrade, quante sono circondate dalle principali strade, fiumi, o altri naturali confini. In ogni mappa di ciascuna contrada bisognerebbe delineare la geometrica pianta de' particolari terreni, distinguendoli con numeri. Di ciascun terreno sarebbe d'uopo notare in un pubblico re-

registro per ordine l'ampiezza, la posizione, il grado attuale di coltura, gl'instrumenti artefatti, ed il possidente. Così non resta dubbio alcuno relativo alla quantità, e qualità de' rispettivi fondi, e quindi occorrendo potrebbe indagarsi la rendita analogicamente, come proporrò quì appresso. Cessano così le controversie fra le università limitrofe, non interessando più, a quali di quelle si appartengano alcuni fondi. I possidenti attuali nel pubblico registro avrebbero in ogni tempo disegnato il loro fondo, e sarebbero sicuri, che i loro successori non avrebbero molestia per identificarlo, che sono vantaggi addizionali oltre que' della rettificazione del tributo.

In rapporto però alla misura dovrebbe abolirsi il disordine nascente dalla variazione, che si pratica in diversi villaggi, e città. La misura usitata nella città metropoli sia la norma per tutto il regno, cioè, adoperando il passo lineare di palmi $7\frac{8}{10}$. si computi ogni moggio di estensione superficiale passi qu. 900., ed ogni moggio si divida in dieci quarte, ogni quarta in nove none, ed ogni nona in due quinte.

Questa operazione agrimensoria gelosa, ed es-

sen-

senziale, dovrebbe commettersi a' più probi, ed abili ingegneri, ed agrimensori, siano commoranti in Napoli, siano commoranti nelle provincie, obbligandoli alla risponsabilità. Il premio loro dovuto si dovrebbe proporzionare in ragione della fatica, acciò siano attivi, e potrebbe prefiggersi in ragione di grana 20. per ogni moggio di terreno in sito piano, o poco acclive, e di grana 25. per ogni moggio di terreno in sito acclive. Una deputazione de' più rinomati ingegneri dovrebbe presedere per l'esame de' gravami, e della condotta de' primi. La spesa occorrente per la proposta agrimensoria dovrebbe farsi da' possidenti in proporzione del valore de' rispettivi fondi. Ma un competente soldo, e le diete a tenore delle regie prammatiche, che si vacassero in occorrenza dagl'ingegneri componenti la deputazione, dovrebbero pagarsi dal regio erario.

Preparata così con la misura de' fondi la strada, si rende più agevole, e meno difficoltosa l'altra più interessante operazione di determinare l'effettiva rendita depurata delle sole spese di semenza, coltura, e profitto del colone, o sia la rendita fondiaria. Dove vi sia-

no

no contratti di locazioni solennemente stipulati, la mercede in questi convenuta sarà la giusta misura della rendita di que'territorii. Non basta però arrestarsi ciecamente a que'contratti isolati. Bisogna paragonare que' con altri, se vi siano de' fondi finitimi, o simili della stessa contrada, per indagare se siano frodolenti, o fatti a contemplazione, nel quale caso debbono rettificarsi le mercedi in proporzione di quelle, che si troveranno più legittime. A misura di queste potrà prefiggersi la rendita fondiaria degli altri terreni simili, similmente posti nella stessa contrada, e non locati.

Dove poi in tutta la regione non vi siano fondi locati, o sospetti tutti siano i contratti di locazione, in questo caso l'espediente più atto è quello di esaminare il prezzo convenuto fra contraenti di eguale condizione di fondi venduti in pieno dominio da trent'anni a questa parte nelle rispettive contrade. A quel prezzo dovrebbesi proporzionare la rendita nella ragione più usitata in quella regione. In ragione composta poi de' gradi diversi di coltura, e della qualità del terreno potrebbe procedersi al computo della rendita de' fondi posti nella stessa contrada, o sia nella posi-

zione, che poco può variare. Questa seconda operazione, o sia la determinazione della rendita fondiaria, dovrebbe eseguirsi da tre deputati possidenti, e più probi eleggendi in ciascuna università, e dagl' ingegneri, e agrimensori adoperati ne' rispettivi comuni.

Scoragisce il lungo tempo, che bisogna per questa laboriosa operazione, la quale in Boemia fu eseguita nel periodo d'un secolo, e nel picciolo territorio di Milano tenne occupato il Governo per dieciotto anni. Acciò dunque non sia riserbato a' nostri nipoti di sperimentare quel vantaggio, che da tale operazione deve derivare, mi avvanzo a proporre un espediente provvisionale, e più spedito, che potrebbe in breve tempo portarsi ad effetto.

Ne' villaggi, e città del regno da' rispettivi abitanti si sanno a palmo a palmo le attività de' fondi diversi, e la rendita, che se ne ritrae. Le molle, che determinano gli uomini, sono il premio, e la pena. Quindi dopo avere abolite le capitazioni, ed imposte su le braccia de' proletarii, e dopo perequata la condizione de' fondi tutti, potrebbe ordinarsi contemporaneamente a ciascun comune, che tutti i possidenti fra un mese debbano rivela-

re

re distintamente i fondi, che posseggono, la qualità de' medesimi, se siano istrutti di edificii rurali, quanto può costare la costruzione di tali edificii, e quanto que' fondi loro abbiano prodotto da dieci anni in qua di rendita depurata delle sole spese di semenza, coltura, profitto del colono, e per que', che siano irrigabili, depurati anche della spesa della condotta, e mantenimento dell'acqua. Tali rivelamenti si debbano affiggere nelle piazze, ed altri luoghi publici de' rispettivi villaggi, per altro mese, acciò possano esaminarsi da ciascuno, minacciando la pena della confiscazione a chi ardisse rivelare il falso, ed il premio della terza parte a chi denunziandolo con pruove non equivoche lo dimostrasse, o ancorchè non vi siano dinunzie, la stessa pena, qualora si trovasse falso il rivelamento nell'atto dell'agrimensoria. Così nel breve periodo di pochi mesi potrebbesi avere la notizia dell'intera rendita fondiaria di questo regno, alla quale potrebbe proporzionarsi il tributo occorrente.

Varii inopinati incalcolabili accidenti possono far minorare in alcuni anni la rendita de' territorii, e quindi ragion vuole, che di questi ac-

cidenti se ne abbia conto, e tanto meno fissare la rendita de' fondi. Da' terreni coltivati, e non già dagl' incolti, ed agresti, posti nelle pianure, meno esposti agl' infortunii, può detrarsi la nona parte della rendita. Dagli oliveti, il frutto de' quali è meno che biennale, può detrarsi la sesta parte. E dalle vigne, selve, e fondi montuosi la settima parte. Da' terreni irrigabili deve detrarsi la spesa della condotta, e mantenimento dell'acqua, e da tutti i fondi istrutti di un edificio rurale deve detrarsi l' ottantesima parte di quel, che costa quell' edificio nuovo.

L' industria nel migliorare i fondi deve essere animata, ma non perciò ne segue, che debba essere esente dal tributo, al quale è soggetto ogni altro capitale, che s' impiega in commercio. Per combinare perciò questi due assiomi, chiunque intendesse migliorare un suo podere, denunziarlo dovrebbe a' commessarii del comune, e dopo un quindennio incomincerebbe a pagare il tributo in ragione composta dell' ampiezza del terreno, e della classe, alla quale à fatto passaggio con la nuova coltura, senz' altra alterazione, qualunque sia per essere l' aumento della rendita fondiaria

per

per cagione del commercio più esteso, ed opulento. Per esempio classificati i fondi in ortalizii, campestri, arbusti, vigne, oliveti, pascolatorii, e supposto che nel tempo del censimento in una regione le rendite fondiarie de' terreni di dette classi stassero nella ragione di 10. 4. 5. 6. 3. 2., subito che un fondo dall' ultima classe passasse alla prima, o sia da pascolatorio agreste si convertisse ad ortalizio, il tributo dovrebbe essere il quintuplo di quello, che trovavasi imposto nel tempo del censimento, e non più, acciò in ogni tempo proporzionato ricada sopra i fondi di qualunque specie.

In ogni comune dovrebbero annualmente eleggersi tre commessarii possidenti per vigilare alla esazione del tributo, per notare ne' registri i passaggi de' fondi da una in altra famiglia, e da una in altra classe di coltura, i disgravii di coloro, che per accidenti naturali li meritano. In ogni anno i medesimi commessarii di ciascun comune dovrebbero rendere esatto conto di tutto all' Avvocato Fiscale, e Preside delle rispettive Udienze provinciali, che dovrebbero tenerne registro. Da queste si dovrebbero trasmettere i duplicati

legali alla Camera della Sommaria, dove in Archivio dovrebbero conservarsi i duplicati de le mappe, e de' registri tutti.

In rapporto però al proposto tributo diretto non pare ragionevole, che colui, il quale abita nella casa propria debba essere esente dal tributo, che pagherebbe, se ne percepisse la pigione, che risparmia. In conseguenza sia per le case in provincia, sia per quelle in Napoli, pare, che tutti i possidenti, o che le locano, o che le abitano, debbano pagare in proporzione.

Per le case poi specialmente nella capitale vi è un inconveniente degno di correzione. Per tutte indistintamente si è detratta la quarta parte della rendita a motivo delle spese annuali, e periodiche necessarie per la perpetua conservazione della superficie, quasichè tutta la rendita fosse il prodotto di questa, e nulla provenga dal suolo, ch' è sempre permanente, ed il valore del quale in alcuni rioni è considerevole. Dovrebbesi perciò rettificare questo tributo nel seguente modo. Per ogni membro di casa, non esclusa la scala in ogni piano, si prefigga la rendita proporzionata alla sola superficie di ducati dodici. Rivelan-

landosi di quanti membri si componga ogni casa, e quanta ne sia la rendita, dal prodotto del numero de' membri multiplicati per ducati dodici deve detrarsi la quarta parte, e la restante rendita, che si deve considerare come prodotto del suolo, deve tassarsi intera senza detrazione.

I feudatarii abolendosi la qualità feudale se vengono per poco gravati di tributi, acquistano la libera disposizione de' beni feudali, e sono esonerati dal peso de' relevii, e dal pericolo delle devoluzioni.

I possidenti tutti se continuano a pagare il tributo decimale fondiario, nulla ne risentono; poichè avendo generalmente aumentate le mercedi ne' contratti di locazione, sono indennizzati di questo peso, che ricade presentemente sopra i coloni, e fittuarii, i quali non sarebbero sgravati della convenuta mercede, ancorchè quel tributo si abolisse. I soli consegnatarii, o assegnatarii di arrendamenti, sarebbero gravati senza poter migliorare la loro condizione, ma questi possono godere il vantaggio di permutare le loro partite co' beni fondi de' monisteri, chiese, badie, e commende, e co' beni fondi delle università possidenti.

I ric-

I ricchi non possidenti, quali sono i capitalisti, o i diretti padroni di fondi enfiteuticati, non saranno esenti dallo stesso tributo, ritenendo i debitori, ed enfiteuti la decima del convenuto interesse, e dello stabilito canone senza rendere inviluppata l'amministrazione di detto tributo, come accaderebbe, se dovesse tenersi registro di questa classe di ricchi.

Reso libero il commercio interno delle derrate, più spedito ne sarà lo spaccio, e le popolazioni saranno sgravate del peso esorbitante, che ora soffrono non meno pe' tanti tributi indiretti, che per le multiplici amministrazioni de' medesimi.

Libero anche il commercio delle derrate per l'estrazione, eccetto il solo grano, i proprietarii risentiranno il profitto considerevole de' prodotti de' loro fondi. O' eccettuato il solo grano dalla libertà dell' estrazione; poichè essendo un genere di prima assoluta generale necessità non deve privarsene il regno ne' casi di penuria, ed in conseguenza ad imitazione di altre nazioni potrà permettersene la libera estrazione nel solo caso, che il prezzo sia moderato, ch' è l'indice, che nel mercato d' Europa non ve ne sia indigenza.

Que-

Questo tributo fondiario non tutto s' incasserebbe nel regio erario, ma quanto ne supera dopo soddisfatti i creditori dello stesso regio erario per le alienazioni seguite delle adoe, de' fiscali, e degli arrendamenti, che si abolirebbero.

I beni fondi, e demaniali di alcune università, dovrebbero mettersi in commercio, o permutandosi con partite di arrendamenti, o enfiteuticandosi, acciò non più ammortizzati, si riducano a coltura. Le rendite così modificate di quelle università dovrebbero applicarsi tutte pe' projetti nelle rispettive provincie, o per orfanotrofii sotto particolari amministrazioni di persone le più probe, e facoltose.

Le strade agevolano il commercio, e si consumano più da' vetturali. E' necessario perciò, che coloro, i quali esercitano tale industria, paghino la tangente della spesa occorrente per conservarle trafficabili. Quindi ne' diversi comuni debbono tenersi separati registri di coloro, che fanno industria di traffico per terra, sia con muli, cavalli, o asini da soma, sia con carri, carrette, calessi, carrozze, o carrozzini. Nel modo stesso praticato sinora per tassarsi simili industrie se ne può tassare l'annuo

nuo emolumento per imponersi il tributo in proporzione di quello fondiario.

Siccome però nella città metropoli la tassa suddetta sarebbe complicata, ed odiosa, ad oggetto di evitare questi due scogli, potrebbe restare perciò il tributo sul consumo di que' generi, che nutriscono gli animali cavallini, o somarrini, o sia su l'orzo, avena, biada, fave picciole, e carrubbe. Così ognuno, che per lusso, o per industria mantiene simili animali, contribuisce allo Stato la tangente del tributo, che gli è dovuta.

Oltre il tributo fondiario è ragionevole, che ciascun commerciante, o sia l'altra classe de' ricchi non possidenti, paghi il tributo proporzionato al capitale impiegato al commercio di qualunque sorta. Nelle picciole città, e villaggi del regno, dove poco estesa è la mercatura, facile riesce di determinare i rispettivi capitali de' mercatanti. In un particolare registro dovrebbonsi perciò in ogni comune notare coloro, e tassare il tributo in ragione dell' $1\frac{1}{2}$ a 100. del capitale, che tengono impiegato in commercio, e per industrie. Questo metodo non può facilmente applicarsi alla capitale, per la quale con la dogana si esi-

ge

ge il tributo sul mercimonio, oltre quello imposto per le cambiali.

Sonovi però nella città metropoli non pochi commercianti, che non anno interesse in dogana, e non sono cambialisti. Di questi siano fabbricanti, siano venditori di merci non soggette a dazio doganale, dovrebbe tenersi conto, proibendo loro l'esercizio della loro mercatura, qualora non siano registrati nel pubblico registro, e dovrebbesi a' medesimi imporre il tributo nel modo stesso proposto pe' mercanti di provincia.

L'altro tributo opposto anche alla industria nazionale è quello eccedentemente imposto sul sale. Il piccolo armento à bisogno di sale, e la pastorizia è un oggetto interessante, al quale debbono essere dirette le provvide cure del Governo. Il sale necessita ancora per conservare que' commestibili, che a lungo andare anderebbero a putrefarsi. Dal caro prezzo del sale vi è ragione da credere, che scoraggite le popolazioni marittime in tre lati di questo regno abbiano negletta la industria della pesca, che in pochi luoghi si esercita. E, mentre nell' esteso littorale abbondante è il pesce, che non potendosi spacciare fresco,

po-

potrebbe smerciarsi salato, noi dobbiamo provvederci di pesce salato dalle nazioni straniere estraendo considerevol copia di danajo per generi, che la natura ci à dati, e de' quali per una male intesa economia ne siamo privi. O' abbozzato sinora, quanto siano state perniciose all' industria nazionale alcune leggi dettate ne' tempi della barbarie, e sostenute da secoli per lo pregiudizio dell' antichità. Si scuotano gl' imbecilli; e se credono i nostri maggiori superiori a noi in talento, perchè non rimontano a' tempi più felici, ed in vece di essere attaccati al sistema dell' età antica più florida vogliono incensare quella, che à distrutto il buon ordine, ed à rese infelici le società civili? Cessino pure gli avidi possidenti ricchi di opprimere la classe de' poveri, e comprendano, che le leggi fondamentali di un regno felice sono quelle, le quali sollevano gl' indigenti, o sia i più utili cittadini, ed animano gl' industriosi.

BIBLIOTECA NAZ. ROMA VITTORIO EMANUELE